

Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI

Disegno

(IV credito quadro)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 della legge federale del 24 marzo 2006² sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ Per il sostegno ad azioni in favore del processo di trasformazione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) è stanziato un credito quadro di 650 milioni di franchi per un periodo minimo di quattro anni.

² Il credito quadro è liberato soltanto dopo esaurimento del credito quadro precedente, presumibilmente il 1° luglio 2007.

Art. 2

Gli effettivi attuali di personale degli uffici di cooperazione, della DSC (DFAE) e della SECO (DFE) sono ridotti di 12 posti, passando da 91 a 79, in seguito alla cessazione dei programmi per la Russia, la Bulgaria e la Romania e alla riduzione di altri programmi. I mezzi del credito quadro servono a finanziare la continuazione degli altri rapporti di lavoro e i costi del personale necessario per attività che hanno un legame diretto con la continuazione della cooperazione tecnica e degli aiuti finanziari in favore del processo di trasformazione negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. I posti sono limitati alla durata dell'attuazione delle misure finanziate mediante il credito quadro. I costi complessivi del personale non possono superare 57 milioni di franchi.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2006 3273

³ FF 2007 521

